

**PRIME MISURE ECONOMICHE  
PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE  
OCDPC 588/2018 ARTICOLO 3 – DCM 21/02/2019**

In base all'articolo 3 comma 4 OCDPC 588/2018 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno nei confronti della popolazione interessata dagli eventi di cui alla DCM 8/11/2018, nonché le procedure di verifica e controllo ed eventuale revoca del contributo medesimo.

**1. FINALITÀ**

Il contributo è finalizzato al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi della lettera a) articolo 3 comma 3 OCDPC 588/2018.

Una volta erogato tale contributo, cessano le cause ostative al rientro nell'abitazione e pertanto esso risulta una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale, comprese quelle di cui all'articolo 5 OCDPC 588/2018. A tal fine i Comuni provvedono a fare la relativa comunicazione al Commissario delegato al termine della istruttoria di cui al successivo punto 5.

**2. BENEFICIARI**

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari nei comuni individuati con la delibera della Giunta regionale n. 1268 del 19/11/2018 che siano alla data dell'evento del 28, 29 e 30 ottobre 2018, di cui alla DCM 8/11/2018:

- 1) proprietari
- 2) titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento, autorizzati dal proprietario al ripristino dell'immobile o degli arredi ove siano del proprietario stesso;
- 3) amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo, delegato dai condomini.

Tali soggetti devono aver presentato la domanda di contributo modello B allegato alla citata nota del Capo Dipartimento del 1/12/2018. Per ogni nucleo familiare era possibile una sola domanda di contributo e quindi sarà erogato un solo contributo.

**3. OGGETTO**

Il contributo è destinato al ripristino dell'integrità dei seguenti beni:

- 1) immobili destinati a abitazione principale, abituale e continuativa distrutti o danneggiati: per "abitazione principale, abituale e continuativa" si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale (se fossero state diverse, chi presentava la domanda aveva l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'immobile);
- 2) arredi ivi contenuti, intesi come quelli della cucina ed i relativi elettrodomestici, e quelli della camera da letto, irrimediabilmente danneggiati e non più utilizzabili o completamente distrutti a seguito dell'evento;
- 3) parti condominiali distrutte o danneggiate, di un edificio residenziale costituito, oltreché da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva.

In particolare per gli immobili gli interventi ammissibili si riferiscono a:

- elementi strutturali
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controffittature, tramezzature e divisori in genere)
- serramenti interni ed esterni

- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) ed elettrico
- ascensore e montascale.

Non sono ammissibili contributi riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private;
- edifici collabenti cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli.

#### 4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

#### 5. PROCEDURA

Il Commissario delegato trasmette ai Comuni presso i quali è stata presentata la domanda al momento della ricognizione ai sensi della ordinanza n. 135/2018, l'elenco dei beneficiari ammissibili a contributo, sulla base delle domande presentate in base alla citata ordinanza.

Il Comune ove è stata presentata la domanda, e che conserva la relativa copia, procede alla istruttoria nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del punto precedente, nel seguente modo:

1) a fronte della richiesta avanzata dal privato, il Comune verifica la sua effettiva ammissibilità e il relativo importo, tenendo conto delle voci degli interventi ammissibili e dell'eventuale indennizzo assicurativo;

- le voci di spesa degli interventi ammissibili sono conteggiate fino al concorrere del massimale di euro 5.000,00;
- se il conteggio suddetto supera il massimale, il Comune richiede al beneficiario di individuare quali, tra gli interventi ammissibili, possono essere sostenuti con il contributo in oggetto;
- ove vi sia un indennizzo assicurativo, il contributo viene ricalcolato dal Comune per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa;

2) nei successivi 15 giorni dal termine della predetta istruttoria, il Comune trasmette al Commissario delegato le risultanze aggiornate di tutti gli aventi diritto al contributo;

3) sulla base di tali risultanze, nei successivi 15 giorni dal ricevimento di tutte le comunicazioni di cui al punto precedente, il Commissario delegato provvede ad approvare con ordinanza tutti gli ammessi e a trasmetterla al Capo del Dipartimento di protezione civile.

Ove le risorse disponibili non consentano l'assegnazione di un contributo per tutte le spese ammissibili, comunque nel rispetto del limite massimo di euro 5.000,00 a nucleo familiare, il Commissario delegato provvede a fissare un percentuale di contributo tale da consentire l'assegnazione di tutte le risorse disponibili con la seguente priorità:

1. elementi strutturali
2. finiture interne ed esterne
3. serramenti interni ed esterni
4. impianti di riscaldamento, idrico-fognario ed elettrico
5. ascensore e montascale

6. arredi di cucina

7. arredi di camera da letto

## 6. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario ha tre mesi di tempo dalla ordinanza di ammissione, per la presentazione delle attestazioni di spesa sostenuta (fatture o scontrini “parlanti” o ricevute fiscali) a fronte del sostegno finanziario assegnato.

Il Comune verifica la congruenza delle attestazioni di spesa con la richiesta di contributo presentata e la inserisce sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana.

Dovranno essere inseriti da parte del Comune per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati
- la documentazione di spesa presentata.

Ove la documentazione sopra indicata non sia in formato digitale, il Comune inserisce il documento scannerizzato in formato pdf con relativa attestazione che il medesimo corrisponde a quello conservato presso i propri uffici.

Il Settore Protezione Civile Regionale verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa dal Comune.

Il Commissario delegato trasferisce al Comune le risorse necessarie per erogare il sostegno finanziario al beneficiario.

Una volta erogato il sostegno finanziario il Comune inserisce sulla piattaforma:

- la determina di liquidazione
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti sopra elencati e, in ogni caso, comunque non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che il Comune provveda all’inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato.

Il Settore Protezione Civile Regionale verifica la correttezza e completezza della documentazione inserita nella piattaforma che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del Comune per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal Comune interessato.

In caso di inadempienza da parte del Comune degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

## 7. CONTROLLI E REVOCHE

I Comuni procedono al controllo di tutte le domande in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm. ed ii., nonché di tutte le documentazioni di spesa presentate.

Il controllo potrà essere esplicito anche tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento predisposte dagli uffici tecnici.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune ne dà comunicazione al Commissario delegato ai fini della revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo come indicato al paragrafo 5.

I controlli sono effettuati entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario delegato.

## 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è il Commissario delegato.